



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0296 (COD)**

**9343/14
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1191
EF 140
ECOFIN 437**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

Accesso non discriminatorio alle controparti centrali, alle sedi di negoziazione e ai parametri di riferimento (articoli 35 - 37 del MiFiR)

Uno dei principali obiettivi della proposta della Commissione consiste nel garantire il divieto delle pratiche discriminatorie e la rimozione degli ostacoli che limitano la concorrenza nei servizi di compensazione di strumenti finanziari, con conseguente diminuzione dei costi di investimento e finanziamento, eliminazione delle inefficienze e maggiore innovazione nei mercati europei.

Pur convenendo sull'utilità che può rivestire una transizione graduale verso una totale apertura, l'accordo raggiunto dai colegislatori non consegnerà lo scopo previsto dalla proposta della Commissione. Periodi transitori superiori a due anni dall'entrata in vigore - i colegislatori hanno concordato 30 mesi - consoliderebbero ulteriormente le posizioni di mercato conferite.

Trasparenza sui mercati finanziari non azionari (articolo 9 del MiFiR)

La Commissione si rammarica che, nonostante la sua costruttiva collaborazione con i colegislatori per definire esenzioni limitate dal regime di trasparenza proposto al fine di soddisfare interessi pubblici generali, quali evitare ripercussioni sul rifinanziamento degli Stati membri, i colegislatori non abbiano approvato le sue ambiziose proposte volte a conseguire mercati finanziari non azionari pienamente trasparenti, segnatamente per i derivati.

La Commissione riesaminerà tale questione nel prossimo futuro in relazione all'obiettivo di conseguire un'efficace ed equa formazione dei prezzi sui mercati finanziari e presenterà, se del caso, le proposte appropriate.

Conferimento del potere di adottare atti delegati (articoli 64, 65, 66 della MiFID e articoli 7, 11, 35, 36, 37 del MiFIR)

La Commissione rileva che nelle sue proposte molti casi di conferimento del potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE sono stati modificati in norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2010/1095 ("regolamento AESFEM"). Tali modifiche non rispettano le limitazioni previste in detto regolamento nella misura in cui le norme tecniche possono contemplare solo aspetti che richiedono competenze tecniche e non possono implicare decisioni strategiche o scelte politiche.

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia apprezza l'accordo globale raggiunto in merito alla revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MiFIR). Appoggia, nondimeno, la Commissione nel rammarico per la mancata approvazione, da parte dei colegislatori, di alcune delle proposte intese a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari non azionari, incluso il mercato del debito sovrano.

L'Italia è favorevole ad una corretta revisione della suddetta questione in futuro, al fine di soddisfare gli ambiziosi obiettivi contenuti nella proposta iniziale della Commissione.

Dichiarazione della Svezia

L'accesso alle registrazioni del traffico dati dei fornitori delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche da parte delle autorità pubbliche rappresenta una grave interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il diritto alla protezione dei dati personali. Le questioni riguardanti la riservatezza e la sorveglianza sono estremamente sensibili e occorre affrontarle con coerenza in tutti i settori di intervento dell'UE. Tale facoltà andrebbe limitata ai casi concernenti indagini relative a reati. La Svezia è preoccupata che questa facoltà si stia diffondendo ai fascicoli riguardanti il mercato finanziario, che non riguardano tali casi. La sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 aprile con cui la Corte ha dichiarato invalida la direttiva sulla conservazione dei dati (2006/24/CE) rafforza ulteriormente questa posizione (cfr. cause C-293/12 e C-594/12).

Dichiarazione della Francia

Trasparenza sui mercati finanziari non azionari (articolo 8 del regolamento)

La Francia si rammarica che le proposte ambiziose formulate dalla Commissione europea per rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari non azionari, in particolare dei mercati dei derivati, non siano state approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

La Francia è favorevole a una revisione del testo al riguardo in un prossimo futuro, mirante in particolare a garantire un processo di formazione dei prezzi giusto ed efficace sui mercati finanziari.

Materie prime

Ai sensi dell'articolo 57 della direttiva, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) deve definire il metodo di calcolo dei limiti di posizione che le autorità nazionali competenti devono applicare. La Francia ricorda il suo impegno a garantire che questo meccanismo sia applicato alle stesse condizioni in tutta l'Unione europea e a tutti i mercati dei prodotti derivati aventi materie prime come strumenti sottostanti.

Per quanto riguarda l'allegato C della direttiva che stabilisce l'elenco degli strumenti finanziari, la Francia si rammarica che certe categorie di strumenti finanziari derivati su merci con consegna fisica del sottostante negoziati su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) siano stati ritirati dal campo di applicazione degli strumenti finanziari. La Francia si adopererà in particolare affinché questa esenzione sia definita il più precisamente possibile, in particolare mediante l'atto delegato della Commissione di cui al considerando n. 10.

Sanzioni

Un utilizzo generalizzato delle sanzioni amministrative è decisivo per rafforzare la tutela degli investitori e l'integrità del mercato e per approfondire il mercato interno europeo.

Per questo motivo la Francia si rammarica che non sia stato possibile ottenere un'armonizzazione delle sanzioni amministrative nella direttiva MIF II. Desidera pertanto sottolineare che, per quanto riguarda le sanzioni, la direttiva MIF II non può essere considerata un riferimento né un precedente.

Dichiarazione della Spagna

La Spagna appoggia i testi con cui sarà approvata la revisione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), nonché il regolamento associato. Ciò nonostante, desidera manifestare la sua preoccupazione per la confusione che la versione spagnola delle norme potrebbe generare in relazione al termine utilizzato per designare le operazioni effettuate al di fuori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e internalizzatori sistematici. Tali operazioni sono generalmente denominate *over-the-counter (OTC)*, mentre la versione spagnola utilizza il termine *extrabursátil*, come nel regolamento (UE) n. 648/2012. Poiché la terminologia non è sempre univoca, va ricordato che talvolta possono esistere differenze tra quello che il regolamento (UE) n. 648/2012 definisce "derivados extrabursátiles" e quello che la normativa che sarà approvata definisce "extrabursátil" (ad esempio nel caso di "negociación extrabursátil"). Pertanto, esprimiamo l'opinione che il termine che più precisamente definisce le operazioni effettuate al di fuori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e internalizzatori sistematici è OTC.